

Via D'Annunzio 16 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)

Tel.: 0858990187 - Cod. Fisc.: 91043580678 - Cod. Mecc.: TEIC842001 - Cod.Univ.: UFIYCB sito web: www.icroseto1.edu.it - peo: teic842001@istruzione.it - pec: teic842001@pec.istruzione.it

Al DSGA

Alle Famiglie degli alunni

Al personale Docente ed ATA

Circolare n. 69

Oggetto: Gestione emergenza COVID in ambiente scolastico. Ulteriori chiarimenti.

Vista l'evoluzione costante dell'emergenza COVID 19, per opportuna conoscenza si trasmettono alcune FAQ pubblicate dagli UU.SS.RR. che possono fornire utili risposte ai quesiti più ricorrenti.

1. Come deve procedere la scuola nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19?

Il personale scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il Referente scolastico per COVID-19 e i genitori/tutore legale.

L'alunno deve essere dotato di una mascherina chirurgica (se maggiore di sei anni) e ospitato in una stanza dedicata dove sarà necessario procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

2. Come si procede nel caso in cui un alunno risulti positivo al test?

Se il test è positivo, il Dipartimento di prevenzione della ASL notifica il caso e la scuola avvia la ricerca dei contatti stretti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità, dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Il Referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione <u>l'elenco dei compagni</u> di classe nonché del personale scolastico del caso confermato che sono stati a contatto nelle **48 ore** <u>precedenti l'insorgenza dei sintomi</u>.

I contatti stretti individuati dal Dipartimento di prevenzione con le consuete attività di tracciamento dei contatti, saranno posti in quarantena per un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta in merito ad eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. (Cfr. Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena").

3. Come si procede se l'alunno risulta negativo al test?

Se il test è negativo, l'alunno dovrà comunque restare a casa se presenta altri sintomi non riconducibili al COVID, fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del Pediatra o Medico di Medicina Generale il quale, al momento opportuno, redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola.

4. Come ci si deve comportare nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio?

In tale situazione, **l'alunno deve restare a casa** e i genitori devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute. I genitori informano anche il Pediatra o il Medico di Medicina Generale che, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione per l'esecuzione del test. Nel caso di esito positivo si applicano le procedure di cui alla Faq n. 3.

5. Nel caso di in cui uno studente risulti positivo al tampone, quale è la procedura di comunicazione alla scuola?

In caso di esito positivo del tampone effettuato ad uno studente, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL avviserà il referente scolastico Covid-19 e l'alunno rimarrà a casa fino alla scomparsa dei sintomi e all'esito negativo di un tampone. Anche i genitori avranno cura di segnalare la positività dello studente alla scuola (Dirigente scolastico, docente coordinatore della classe).

6. Se un alunno, o operatore scolastico, è convivente di un caso accertato di Sars-Cov-2 deve essere posto in quarantena?

Un alunno, o un operatore scolastico, convivente di un caso accertato di Covid-19 sarà considerato, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena) non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL (cfr. Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2020).

7. Nel caso in cui uno studente viene posto in isolamento domiciliare obbligatorio o fiduciario, l'isolamento è esteso anche a tutti i congiunti conviventi?

Sì, se lo studente è positivo al COVID.

No, nel caso in cui lo studente è in quarantena perché un compagno di classe (contatto stretto) è risultato positivo al COVID.

8. Quale differenza c'è tra isolamento e quarantena?

L'isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione. La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi (Cfr. Circolare Ministero della Salute del 12/10/2020 "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena").

9. Il diritto allo studio è garantito per gli studenti "fragili"?

l'Ordinanza Ministeriale n.134 del 09 ottobre 2020 definisce le modalità di svolgimento delle attività didattiche **per gli alunni fragili**, ossia le studentesse e gli studenti con patologie gravi o immunodepressi - con particolare attenzione per questi ultimi - che sarebbero esposti a un rischio di

contagio particolarmente elevato frequentando le lezioni in presenza. Le scuole potranno fare ricorso, per gli studenti fragili, alla didattica digitale integrata o all'istruzione domiciliare. Nei casi di disabilità grave associata a fragilità certificata, in cui sia necessario garantire la presenza dell'alunno in classe a causa di particolari situazioni emotive, le scuole potranno adottare forme organizzative idonee a consentire, anche periodicamente, la frequenza delle lezioni. Né va esclusa la possibilità di realizzare progetti flessibili che integrino le due modalità (didattica digitale integrata e moduli di istruzione domiciliare erogata in presenza) e, per gli apprendimenti a distanza, interventi che facilitino la comprensione dei contenuti e l'elaborazione efficace degli stessi attraverso agili modalità di verifica e l'interazione puntuale con il gruppo dei pari, con metodologie e criteri di valutazione di volta in volta negoziati e condivisi con l'alunno.

La DDI non è prevista per fratelli/sorelle, figli conviventi con immunodepressi.

10. La scuola può comunicare alle famiglie degli alunni l'identità dei parenti di studenti risultati positivi al COVID 19?

Spetta alle autorità sanitarie competenti informare i contatti stretti del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi. L'istituto scolastico è tenuto a fornire alle istituzioni competenti, le informazioni necessarie, affinché le stesse possano ricostruire la filiera dei contatti del contagiato, nonché, sotto altro profilo, ad attivare le misure di sanificazione recentemente disposte (cfr. FAQ Garante per la protezione dei dati personali https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq).

11. Le scuole possono diffondere i dati personali relativi a categorie particolari, quali quelli riguardanti lo stato di salute di insegnanti, alunni e genitori all'esterno?

No, gli Istituti scolastici non possono diffondere tali dati all'esterno e sono tenuti al trattamento degli stessi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

La Dirigente Scolastica Prof.ssa María Gabríella DI DOMENICO

lingabrella D Danens